

## ALLEGATO A ALLA DGR [-]

### ELEMENTI ESSENZIALI DELLA MISURA

**“Linea Internazionalizzazione 21-27- Progetti per la competitività sui mercati esteri”**

**Azione 1.3.1. Sostegno allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle PMI lombarde ed all'attrazione di investimenti esteri del PR FESR Lombardia 2021-2027**

<b>FINALITÀ</b>	<p>La misura intende sostenere lo sviluppo dell'internazionalizzazione delle PMI, consentendo una crescita di competitività delle imprese lombarde sui mercati globali e contribuendo alla valorizzazione delle eccellenze e delle filiere lombarde anche alla luce della crisi innescatasi a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, che ha reso ancor più necessario l'esigenza di diversificare da una parte e incrementare dall'altra le opportunità di business per far fronte all'incremento dei costi dell'energia, all'aumento dei prezzi ed alla scarsità di materie prime nonché alla diminuzione del fatturato verso le aree oggetto di sanzioni.</p> <p>Tramite programmi strutturati di sviluppo, le PMI lombarde potranno dotarsi di un portafoglio articolato di servizi e attività per la partecipazione a iniziative finalizzate ad avviare e/o consolidare il proprio business nei mercati esteri in maniera strutturata e integrata.</p>
<b>PRS XI LEGISLATURA</b>	Missione 14: “Sviluppo economico e competitività” Risultato atteso 01.61 “Sostegno all'internazionalizzazione ed all'export delle imprese”
<b>DOTAZIONE FINANZIARIA</b>	La dotazione finanziaria iniziale è pari a Euro 7.050.000,00 da capitoli del PR FESR 2021-2027 (capitoli 15598, 15599,15597 – annualità 2023 e 2024, 15592, 15593, 15591 annualità 2023,2024,2025,2026)
<b>SOGGETTO GESTORE</b>	Finlombarda S.p.A.
<b>REGIME DI AIUTO</b>	<p>L'agevolazione regionale (finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto) è concessa nel “Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi”, di cui alla DGR 26 settembre 2022, n. 7027, nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della Comunicazione C(2022) 1890 e s.m.i., di cui all' Aiuto di Stato SA.103947.</p> <p>In attuazione del suddetto Regime quadro regionale, le agevolazioni regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sono concesse entro il 31 dicembre 2022, salvo proroghe del Regime e dell' Aiuto, nei limiti e alle condizioni di cui alla Comunicazione C(2022) 1890 e s.m.i. e alla DGR 26 settembre 2022, n. 7027, fino ad un importo di 500.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;</li><li>- non possono essere concesse a imprese soggette a sanzioni adottate dall'UE e gli atti di concessione devono essere conformi alle norme antielusione delle sanzioni imposte contenute nei regolamenti applicabili (art. 2.1-bis del Regime quadro regionale);</li><li>- non possono essere concesse agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari autorizzati alla concessione del credito secondo la legge nazionale (ATECO K) ed alle imprese operanti nel settore agricolo di cui al codice ATECO A (art. 1.3 e 1.3-bis del Regime quadro regionale);</li><li>- non possono essere concesse a imprese soggette a procedure concorsuali secondo il diritto nazionale (art 2.1-quater del Regime quadro regionale);</li><li>- non possono essere erogate ai destinatari di ingiunzioni di recupero per effetto di una Decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di tale Decisione (art. 2.1-quinquies del Regime quadro regionale);</li><li>- non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario sopra previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto concesso a valere sul suddetto Regime, da qualunque fonte provenga (art. 2.4 del Regime quadro regionale);</li><li>- concesse in base al presente provvedimento sono cumulabili con altri aiuti concessi a valere sulle stesse spese ammissibili, alle condizioni di cui al suddetto Regime quadro regionale (art. 2.4 del Regime quadro regionale);</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- concesse in base al presente provvedimento non devono coprire le esigenze di liquidità già coperte a seguito della crisi epidemiologica da Covid-19.</li> </ul> <p>Qualora la concessione di nuovi aiuti nel suddetto Regime quadro regionale comporti il superamento dei massimali, al soggetto beneficiario sarà proposta la riduzione proporzionale di Finanziamento e contributo a fondo perduto nei limiti del massimale ancora disponibile, purché il Finanziamento concedibile sia almeno pari al 30% delle spese ammissibili. Qualora il Finanziamento concedibile sia inferiore al 30% delle spese ammissibili, l'agevolazione non potrà essere concessa.</p> <p>Decorso il 31 dicembre 2022, salvo proroghe del Regime, nei limiti e alle condizioni di cui alla Comunicazione C(2022) 1890 e s.m.i. e alla DGR 26 settembre 2022, n. 7027, l'agevolazione regionale è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).</p> <p>Nei casi di applicazione del regolamento De Minimis nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 1407/2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la concessione dell'agevolazione non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;</li> <li>- l'agevolazione non è concessa alle imprese insolventi, ossia alle imprese che siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 3) lettera a);</li> <li>- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;</li> <li>b) informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;</li> <li>c) attestati di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 6).</li> </ul> </li> </ul> <p>In applicazione dell'art. 14 del Decreto Ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, al soggetto beneficiario sarà proposta la riduzione del Finanziamento nei limiti del massimale ancora disponibile, mentre il Contributo resterà invariato, purché il Finanziamento concedibile sia almeno pari al 30% delle spese ammissibili. Qualora il Finanziamento concedibile sia inferiore al 30% delle spese ammissibili, l'agevolazione non potrà essere concessa.</p> <p>L'agevolazione è cumulabile – nei limiti della spesa sostenuta - con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis.</p>
<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b>	<p>Possono presentare domanda di partecipazione alla misura le PMI ai sensi dell'allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 che abbiano i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale) con almeno due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda al bando attuativo;</li> <li>b) abbiano una sede operativa in Lombardia al momento della concessione dell'agevolazione;</li> </ul> <p>Sono esclusi i soggetti che:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- siano attivi nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 7 c. 1 del Regolamento (UE) n. 1058/2021;</li> <li>- rientrino, a livello di codice primario, nelle sezioni A (Agricoltura, Silvicoltura e Pesca), L (Attività immobiliari) e K (Attività finanziarie ed assicurative) della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007;</li> <li>- non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), pena la non ammissibilità alla presente iniziativa (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità);</li> <li>- non siano in regola con la normativa antimafia vigente, ove applicabile.</li> </ul> <p>Nel caso di applicazione del regime De Minimis sono esclusi i soggetti insolventi ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1407/2013;</p> <p>Nel caso di applicazione Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi", di cui alla DGR 26 settembre 2022, n. 7027 sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le imprese soggette a sanzioni adottate dall'UE e gli atti di concessione devono essere conformi alle norme antielusione delle sanzioni imposte contenute nei regolamenti applicabili (art. 2.1-bis);</li> <li>- gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari autorizzati alla concessione del credito secondo la legge nazionale (ATECO K) ed alle imprese operanti nel settore agricolo di cui al codice ATECO A (art. 1.3 e 1.3-bis);</li> <li>- le imprese soggette a procedure concorsuali secondo il diritto nazionale (art. 2.1-quater);</li> <li>- i destinatari di ingiunzioni di recupero per effetto di una Decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di tale Decisione (art. 2.1-quinquies);</li> </ul> <p>Le agevolazioni saranno concesse ed erogate dopo aver ottemperato agli obblighi di implementazione ed interrogazione del Registro Nazionale Aiuti in attuazione della L. 234/2012.</p>
<p><b>INTERVENTI AMMISSIBILI</b></p>	<p>Sono ammissibili programmi strutturati di sviluppo internazionale per avviare o potenziare la presenza nei mercati esteri attraverso lo sviluppo e il consolidamento della presenza e della capacità d'azione delle PMI con un investimento minimo pari a Euro 35.000,00.</p> <p>Tali programmi strutturati potranno, altresì, ricomprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- promozione di nuovi servizi e modelli di networking, e-commerce e promozione anche basati sul ricorso alle tecnologie digitali per lo sviluppo e il rafforzamento della propria posizione sul mercato internazionale;</li> <li>- partecipazioni a manifestazioni fieristiche di livello internazionale che si svolgono in Italia e/o all'estero, anche virtuali;</li> <li>- servizi per la promozione dell'export (es. consulenza di un Export Business Manager), servizi per la transizione digitale e di promozione dell'impresa sui mercati esteri (comunicazione, advertising, etc.).</li> </ul> <p>Tali programmi di sviluppo internazionale non dovranno in ogni caso essere riferiti ad attività che si possano configurare come aiuto all'esportazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013.</p> <p>In ogni caso i programmi dovranno rispettare il principio DNSH tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS, secondo le modalità che verranno dettagliate nel bando attuativo.</p>
<p><b>TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE</b></p>	<p>L'agevolazione sarà concessa ed erogata fino al <b>100% delle spese ammissibili</b> di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>80% sotto forma di finanziamento agevolato;</b></li> <li>- <b>20% sotto forma di contributo a fondo perduto;</b></li> </ul> <p>nel rispetto delle intensità di aiuto massime previste nel Regime quadro regionale di cui alla DGR n. 7027/2022 (espresse in valore nominale) o nel Regolamento (UE) n.</p>

	<p>1407/2013 (intensità espresse in Equivalente Sovvenzione Lorda - ESL) in funzione del regime di aiuto applicato <b>e comunque non potrà superare l'importo complessivo di Euro 350.000,00.</b></p> <p>Il <b>tasso nominale annuo di interesse</b> applicato al finanziamento agevolato è fisso ed è pari allo <b>0%</b>.</p> <p>La <b>durata del finanziamento</b> è <b>compresa tra 3 e 6 anni</b>, con un periodo di preammortamento massimo fino all'erogazione del saldo e in ogni caso non superiore a 24 mesi.</p> <p>Il quadro cauzionale applicato alla quota di agevolazione concessa a titolo di finanziamento agevolato è determinato in funzione delle classi di rischio attribuite ai proponenti come indicato nella D.G.R. n. 4456/2021<sup>1</sup> e ss.mm.ii., dove sono altresì previste le forme di garanzia ammissibili che verranno dettagliate anche nel provvedimento attuativo.</p>
<p><b>SPESE AMMISSIBILI</b></p>	<p>Sono ammissibili le spese di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) partecipazione a fiere internazionali in Italia e all'estero e ad eventi a queste collegati (ad es. workshop, eventi B2b, seminari, ecc.); sono altresì ammissibili spese per la partecipazione a fiere virtuali e per l'utilizzo di piattaforme di matching/agendamento di incontri collegati alle fiere;</li> <li>b) istituzione temporanea all'estero e/o in Italia (per un periodo di massimo 6 mesi) di showroom / spazi espositivi / vetrine / esposizioni virtuali per la promozione dei prodotti/brand sui mercati esteri;</li> <li>c) azioni di comunicazione ed advertising relative al programma integrato;</li> <li>d) spese relative allo sviluppo e/o adeguamento di siti web o l'accesso a piattaforme cross border (B2B/B2C) per consolidare la propria posizione sui mercati esteri anche finalizzati alla vendita on line di prodotti o servizi (con specifico riferimento ai siti o alle parti di sito dedicate alla vendita on line, questi non devono essere volti a penetrare un singolo mercato di altro Stato ma rivolti sia al mercato domestico che al mercato estero, favorendo la fruizione indifferenziata da parte di ogni tipo di fruitore);</li> <li>e) consulenze in relazione al programma integrato (incluse le spese per la definizione del progetto);</li> <li>f) spese per il conseguimento (diverse dalle consulenze) di certificazioni estere per prodotti da promuovere nei paesi target (incluse le certificazioni per l'ottenimento dello status di Operatore Economico Autorizzato e delle altre figure di esportatore autorizzato previste dagli accordi di libero scambio siglati dalla UE con Paesi terzi);</li> <li>g) commissioni per eventuali garanzie fidejussorie di cui alla D.G.R n. 675/2018.</li> <li>h) spese di formazione per il personale relative al programma integrato nella misura pari al 10% delle spese totali di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) e f);</li> <li>i) spese per il personale dipendente (in Italia e all'estero) impiegato nel programma integrato di sviluppo internazionale, determinate in maniera forfettaria nella misura pari al 20% delle spese totali di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) e f) conformemente all'articolo 55 comma 1 del Regolamento (UE) n. 1060/2021;</li> <li>j) spese generali determinate con un tasso forfettario pari al 7% delle spese ammissibili di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h) conformemente all'articolo 54 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1060/2021.</li> </ul>
<p><b>TIPOLOGIA DI PROCEDURA</b></p>	<p>Le domande saranno selezionate tramite una procedura valutativa a sportello (art. 5/III del D.Lgs n. 123/1998) secondo l'ordine cronologico di ricezione delle stesse sul Sistema Informativo regionale.</p>

<sup>1</sup> D.G.R. n. 4456 del 22 marzo 2021 e ss.mm.ii. che approva la "Revisione della Metodologia per l'assegnazione del Credit Scoring alle imprese che richiedono agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della Legge Regionale 19 febbraio 2014, n. 11 in sostituzione della DGR n. 24 ottobre 2018, n. XI/675".

<b>AMBITI E CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<p>L'istruttoria delle domande di partecipazione presentate – formale e merito – è effettuata secondo l'ordine cronologico di ricezione delle stesse su Bandi OnLine.</p> <p>Si individua un termine massimo di novanta giorni per il completamento del procedimento istruttorio, decorrenti dalla data di presentazione della domanda.</p> <p>La valutazione di merito si articola in una valutazione tecnica del programma integrato ed un'istruttoria economico-finanziaria che vengono svolte sulla base dei seguenti criteri (con un punteggio complessivo massimo attribuibile di 100 punti):</p>		
	<b>AMBITO</b>	<b>CRITERI</b>	<b>SOTTOSCRITERI</b>
	<b>QUALITÀ DELL'OPERAZIONE (da 0 a 70 punti)</b>	Qualità progettuale (da 0 a 15)	Chiarezza e adeguatezza nella descrizione del progetto, degli obiettivi e delle attività da svolgere (da 0 a 15)
		Qualità dell'analisi di contesto e strategica, in relazione a settore di attività e mercato di destinazione (da 0 a 30)	Qualità dell'analisi di contesto e strategica in relazione al settore di attività (da 0 a 15)
			Qualità dell'analisi di contesto e strategica in relazione al mercato di destinazione (da 0 a 15)
		Capacità di rafforzare un'attività economica nel mercato di destinazione (da 0 a 15)	
		Coerenza dei costi e dei tempi di realizzazione (da 0 a 10)	Tempi (da 0 a 5)
	Costi (da 0 a 5)		
	<b>TOTALE PUNTI ASSEGNABILI IN VALUTAZIONE TECNICA</b>		<b>70 PUNTI</b>
	<b>CARATTERISTICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE DEL SOGGETTO PROPONENTE ANCHE IN TERMINI DI SOSTENIBILITÀ ED ECONOMICITÀ DELLA PROPOSTA (da 0 a 30 punti)</b>	<p><b>Analisi economica e finanziaria (metodologia Credit Scoring ai sensi della D.G.R. n. 4456/2021 e ss.mm.ii.) che prevede le seguenti classi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe da 1-7: ammissibile senza garanzia</li> <li>• Classe 8: ammissibile con garanzia 30% finanziamento</li> <li>• Classe 9: ammissibile con garanzia 50% finanziamento</li> <li>• Classe 10: ammissibile con garanzia 80% finanziamento</li> <li>• Classe 1-12: non ammissibile</li> </ul> <p><b>Punti assegnabili:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe 1: 27 punti</li> <li>• Classe 2: 24,75 punti</li> <li>• Classe 3: 22,5 punti</li> <li>• Classe 4: 20,25 punti</li> <li>• Classe 5: 18 punti</li> <li>• Classe 6: 15,75 punti</li> <li>• Classe 7: 13,5 punti</li> <li>• Classe 8: 11,25 punti</li> <li>• Classe 9: 9 punti</li> <li>• Classe 10: 6,75 punti</li> </ul> <p><b>Classe 11-12: non ammissibile (da 0 a 27 punti)</b></p>	<b>30 PUNTI</b>
<b>Autosufficienza dell'investimento (da 0 a 3 punti)</b>			
<b>TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNABILE AL NETTO DELLE PREMIALITÀ</b>		<b>100 punti</b>	

	<b>PREMIALITÀ</b>	<b>Sostenibilità ambientale:</b> soggetto richiedente in possesso al momento di presentazione della domanda di certificazione ambientale volontaria (ISO 14001, EMAS, ISO 50001, Made Green in Italy)	2,5 punti
<b>S3:</b> Coerenza dell'attività con la Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione (S3).		2,5 punti	
<b>Rilevanza della componente femminile e giovanile:</b> soggetto richiedente che abbia al momento di presentazione della domanda una percentuale maggiore o uguale del 50% della compagine sociale come <b>componente femminile o giovanile</b> (inferiore o pari a 35 anni)		2,5 punti	
<b>Impresa Benefit:</b> Soggetto proponente impresa Benefit ai sensi della legge n.208 del 28/12/2015 (legge di Stabilità 2016) art.1, commi 376-384.		2,5 punti	
<p>Qualora il punteggio dell'istruttoria tecnica relativa alla "Qualità dell'operazione" risultasse pari o inferiore a 30 punti non si procederà alla verifica del requisito relativo alle "Caratteristiche economiche e finanziarie del soggetto proponente anche in termini di sostenibilità ed economicità della proposta" e il programma sarà dichiarato non ammissibile.</p> <p>Sono ammissibili all'agevolazione i programmi strutturati che superino il punteggio minimo per l'ammissibilità con riferimento al sotto-criterio di valutazione "Analisi economica e finanziaria (metodologia Credit Scoring ai sensi della D.G.R. n. 4456/2021 e ss.mm.ii.)" e conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n. 4456/2021, verrà determinata la non ammissibilità del proponente qualora si rilevi una o più delle seguenti fattispecie:</p> <p>a) qualora la classe di valutazione sia superiore a 10 o l'impresa venga classificata come "unrated", anche a seguito delle correzioni/integrazioni apportate al fine di superare i controlli di qualità del Modello FCG;</p> <p>b) sia attribuita la classe di valutazione pari a 12 nei casi di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. presenza di insoluti o di chiusura con passaggio a perdita su linee di credito gestite da Finlombarda S.p.A., a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del soggetto richiedente e soggetti correlati;</li> <li>ii. presenza di esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria in capo al soggetto richiedente;</li> <li>iii. presenza di una pregiudizievole associata alla famiglia "Fallimento e similari" in capo al soggetto richiedente.</li> </ol> <p>Per essere ammessi all'agevolazione, i programmi strutturati devono conseguire un punteggio complessivo, <u>comprensivo della premialità</u>, pari a 60 punti.</p> <p>I criteri di premialità possono concorrere cumulativamente fino a massimo 5 punti complessivi.</p>			
<b>EROGAZIONE</b>	L'erogazione dell'agevolazione potrà avvenire <b>in un massimo di due tranche</b> , comprensive di un <b>anticipo (fino ad un massimo del 50% della quota a titolo del finanziamento agevolato)</b> alla sottoscrizione del relativo contratto e rilascio dell'eventuale quadro cauzionale previsto ai sensi della D.G.R. n. 4456/2021) e del saldo dell'agevolazione (comprensivo del saldo del finanziamento agevolato e della quota di contributo a fondo perduto).		
<b>TERMINI REALIZZAZIONE PROGRAMMI</b>	I programmi devono essere realizzati entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione dell'agevolazione (salvo eventuale proroga motivata massima di 6 mesi).		

<b>MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b>	<p>La domanda dovrà essere presentata a pena di inammissibilità sulla piattaforma Bandi On Line nei tempi e nei modi indicati nel bando attuativo.</p> <p>All'esaurimento della dotazione finanziaria, sarà possibile la presentazione di ulteriori domande sino alla percentuale massima del 20% della dotazione finanziaria, senza che questo comporti alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia. Le domande in lista di attesa verranno istruite solo qualora si rendano disponibili ulteriori risorse.</p>
<b>INDICATORI DI REALIZZAZIONE</b>	<p>Indicatore di output: Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie)</p> <p>Indicatore di risultato:</p> <p>RCR02 - Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)</p> <p>RCR19 - Imprese con un maggiore fatturato</p>
<b>COMPLEMENTARITÀ TRA FONDI</b>	<p>n.a.</p>